

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 31/05/2021

Prot. 2701 Data Pubblicazione 04/06/2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone mercatale.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il **Sig. Pietro Deiana**

Sono presenti i Signori:

DEIANA PIETRO	Presente
PORCU GIOVANNA	Presente
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA	Presente
MONNI CARMELA FILOMENA	Presente *
ZIDDA PIETRO	Presente
CARRUALE GIAN MICHELE	Presente
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA	Presente
DIGOGLIU ANNA	Assente
CANU GIUSEPPE	Assente
MASSAIU KATIA	Presente *

Assiste la Segretaria Comunale **Dott.ssa Antonina Mattu**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

il Responsabile del Servizio interessato **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **Favorevole**

il Responsabile del Servizio interessato **Rag. Antonello Picconi** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **Favorevole**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

RICHIAMATI, in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il comma 821 "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - 1) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - 2) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - 3) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - 4) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - 5) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - 6) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - 7) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - 8) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- ✓ il comma 834 a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...
- ✓ il comma 847 a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

CONSIDERATI, altresì,

- ✓ l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- ✓ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021."*

VISTO l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: *Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021;*

RICHIAMATA, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale, all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario e Tributi in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale, costituito da complessivi n. 64 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, In merito, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267m, che si allega al presente atto;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", all'uopo predisposto dal Servizio Finanziario e Tributi in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale, costituito da complessivi n. 64 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, inoltre, che lo stesso Regolamento produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), a far data dal 1° gennaio 2021;

Di dare mandato al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

Di trasmettere, telematicamente, la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **04/06/2021** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune 04/06/2021